

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Provincia di Forlì-Cesena

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 8 del 04/05/2023

OGGETTO: PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025.

L'Organo di Revisione Unico, Dott. Andrea Cappelloni, nominato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/10/2021;

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n. 267/2000 *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001 *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”*;
- l'art. 1, comma 102, L. 311/2004 *“Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”*;
- l'art. 3 *“Semplificazione e flessibilità nel turn over”*, comma 10-bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

- l’art. 1, comma 557-ter della L. n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'[art. 76](#), comma 4 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l’art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall’anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all’anno precedente;

Preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell’art. 1 della L. 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l’articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato con la L. 183/2011, ha introdotto l’onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Richiamati:

- l’art. 3, comma 5 del D.L. n. 90/2014, come modificato dall’art. 14-bis del D.L. n. 4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)”;*
- il comma 5-sexies del suddetto D.L. n. 90/2014, come modificato dall’art. 14-bis del D.L. n. 4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;*

Considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d’anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

Visti altresì:

- l'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, come convertito nella L. n. 58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”*;
- il D.P.C.M. del 17/03/2020 (G.U. n. 108 del 27/04/2020¹) avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare Interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

Rilevato che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

Preso atto che è stato adottato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'[art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006](#) con delibera di Giunta [n. 16 del 27.02.2023](#) dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese, giusta convenzione per la gestione associata del personale cui questo Comune aderisce, e il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per il triennio [2023-2025](#);

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale [n. 177 del 03/05/2023](#) avente ad oggetto *“APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - [PIAO 2023-2025](#)”* unitamente agli allegati parti integranti e sostanziali;

Preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale²³⁴ ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'[art. 1, comma 557 della L. 296/2006](#), così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevedendo una spesa per lavoro flessibile pari a euro **24.157,76** rispetto al limite di legge pari a euro 175.181,83;
- ha approvato il Rendiconto della gestione **2022** (delibera C.C. n.13 del 2.5.2023).
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci e rendiconti alla BDAP;

Rilevato che:

- è **rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima, per gli enti a partire da 6 dipendenti, del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;
- è **rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 dove viene posto il *“divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*

Rilevato che il limite di cui all'[art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006](#), come modificato dall'[art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014](#), risulta rispettato come riepilogato nella sottostante tabella:

Verifica della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 296/2006					
Macroaggregato	Media 2011/2013	2022	2023	2024	2025
Spese macroaggregato 01	2.166.466,02	1.844.950,15	2.100.845,90	1.968.745,00	1.968.745,00
Spese macroaggregato 02	118.932,45	101.059,04	137.609,97	117.995,00	117.995,00
Spese macroaggregato 03	16.878,67	32.684,64	50.488,16	22.500,00	22.500,00
Spese macroaggregato 04	0,00	299.332,42	288.313,80	288.313,80	288.313,80
Spese macroaggregato 09	0,00	9.172,26	24.360,00	25.500,00	25.500,00
TOTALE SPESE DI PERSONALE	2.302.277,14	2.287.198,51	2.601.617,83	2.423.053,80	2.423.053,80
componenti escluse	236.535,99	495.301,36	619.997,71	617.317,42	617.317,42
SPESE SOGGETTE A LIMITE	2.065.741,15	1.791.897,15	1.981.620,12	1.805.736,39	1.805.736,39

Preso atto

- che per il rispetto del limite di cui all'[art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010](#), così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a euro 175.181,83 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 L. 296/2006 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 L. 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei

2 Art. 6, comma 2, D. Lgs. 165/2001: ... *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter...*

3 Art. 6, comma 3, D. Lgs. 165/2001: *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente*

4 Linee di indirizzo 08/05/2018 a firma del Ministro per La Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – Punti 2.1. – Superamento della Dotazione Organica: *La dotazione organica è un valore finanziaria ... Si sostanzia in una "dotazione" di spesa potenziale. Coincidente, di norma, con la spesa media di personale relativa agli anni 2011/2013.*

rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

Considerato che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

Rilevato che:

- il Comune di Forlimpopoli si colloca nella fascia demografica lett. f dell'art. 3 (popolazione da 10.000 a 59.999) del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a **13.099** al 31 dicembre **2022**, il cui valore soglia ex art. 4 del citato DM è del 27%;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (**anno 2022**) e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (**2020 – 2021 – 2022**) al netto del FCDE stanziato (**dato assestato**) nel bilancio di previsione considerato (**2022**) si attesta al **18,68%**, al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 art. 4 di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1 del D.M., pari al 27%;
- non vi è disponibile la quota di turnover derivante dalle cessazioni 2015/2019, calcolata secondo le precedenti previsioni normative;
- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato D.M., il Comune di Forlimpopoli ha la possibilità di incrementare la spesa di personale relativa all'anno 2018 fino ad una percentuale massima del **21% per l'anno 2023** (art. 5, comma 1 del D.M.);
- che secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del più volte citato D.M., per gli enti virtuosi ... *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-4ter e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...”*;
- il Comune di Forlimpopoli ha ritenuto di integrare le voci da includere nell'aggregato rilevante ai fini delle spese di personale, includendo i piani dei conti finanziari U.1.03.02.12.004 (tirocini extracurriculari), U.1.04.01.02.005 (Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni), U.1.09.01.01.000 (Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...), nonché le spese per formazione e missione dei dipendenti, per evitare storture insite nel metodo di calcolo del D.M. 17 marzo 2020 che tali voci non prendeva in considerazione pur essendo a tutti gli effetti spese sostenute per personale;
- sono state sterilizzate, sia alla spesa che in ciascun anno di entrata, alcune componenti di costo ai sensi del D.L. 104/2020, art. 57, comma 3-septies, e in particolare la quota parte di rimborso per la convenzione relativa al Responsabile del IV° Settore nonché le spese per le figure di assistenti sociali rimborsate con risorse a carico del Fondo Povertà ed il Segretario Comunale (che durante l'esercizio 2022 è stata in Convenzione e quindi il Comune ha ricevuto una quota di rimborso per il 42%, stessa dinamica per il 2023 limitatamente al periodo 1/1-31/3/2023, data di cessazione del Segretario);
- l'art. 4 co.2 DM citato prevede che gli enti che si collocano al di sotto del valore soglia (**18,68** rispetto al 27%) possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato (**2022**), pari ad euro **2.052.829,22** per assunzioni di personale a tempo indeterminato **sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti ex art. 2 DM citato, non superiore al valore soglia 27%**, che per il Comune di Forlimpopoli ammonta ad euro **2.967.857,03** (**10.992.063,06** x 27%).

L'art. 5 DM citato prevede che i Comuni di cui all'art. 4 co.2 (sottosoglia) possono incrementare per assunzioni di personale a tempo indeterminato la spesa del personale registrata nel 2018 pari ad euro 2.107.827,23 in misura non superiore al valore percentuale del **21% per l'anno 2023** (euro 442.643,72) e 22% per l'anno 2024 (euro 463.721,99), **fermo restando il rispetto del valore soglia di cui all'art. 4 co.1**. Per l'anno 2025 ad oggi non è previsto dal D.M. una soglia di riferimento, si resta pertanto in attesa di eventuali modifiche legislative al riguardo.

- la quantificazione della capacità assunzionale 2023 è riepilogata dalla seguente tabella:

COMUNE DI FORLIMPOPOLI			
ALLEGATO B – CALCOLO NUOVE CAPACITA' ASSUNZIONALI			
Rendiconto 2018 spesa di personale al netto dell'IRAP	1.798.423,11		
costo personale trasferito UCRF	309.404,12		
	2.107.827,23		
DATI GENERALI ENTE		Popolazione al 31.12.2022	13.099
		Fascia demografica di riferimento ex art. 3 del D.M.	f
		Valore soglia di riferimento ex art. 4 del D.M.	27,00%
Entrate e Spese escluse di cui al D.L. 104/2020, art. 57, comma 3-septies	28.433,87	Costo effettivo Responsabile IV° Settore	
Entrate e Spese escluse di cui al D.M. 21 ottobre 2020, art.3 comma 2	62.335,72	Convenzione di Segreteria Comunale Associata	
Entrate e Spese escluse di cui al D.L. 104/2020, art. 57, comma 3-septies	59.736,72	Assistenti sociali (Fondo Povertà)	
VALORI FINANZIARI			
Spesa del personale da rendiconto 2022			2.052.829,22
		Entrate Titoli I-II-III	Entrata TARI
	Rendiconto anno 2020	9.625.201,96	2.084.564,64
	Rendiconto anno 2021	9.286.276,51	2.006.784,44
	Rendiconto anno 2022	9.035.322,53	2.027.353,71
	Media triennio	9.315.600,33	2.039.567,60
Entrate correnti	FCDE assestato relativo all'anno 2022		363.104,87
Totale entrate correnti al netto del FCDE			10.992.063,06

Valore soglia PTFP 2023 – 2025 (rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti)	
A. Spesa del personale (rendiconto 2022)	2.052.829,22
B. Entrate correnti al netto del FCDE (media triennio 2020-2022)	10.992.063,06
Valore Soglia A/B	18,68%
Incremento della spesa del personale ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020	
Spesa massima assoluta nel rispetto del valore soglia	2.967.857,03
Spesa di personale (rendiconto 2022)	2.052.829,22
<i>Incremento massimo assoluto (spesa massima – rendiconto 2022)</i>	915.027,81
Incremento anno 2023 - art. 5 DM (21% della spesa sostenuta nell'anno 2018)	442.643,72
<i>Quota utilizzata nell'anno 2022 – si veda All. A1)</i>	-
<i>Residuo disponibile ANNO 2023</i>	446.260,42

Rilevato che con il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2023/2025 sono previsti:

- assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati per un utilizzo di capacità assunzionale di € 145.553,58;
- assunzioni a tempo determinato, si conferma la previsione del rinnovo contrattuale a favore della figura di cuoco per il servizio scolastico, il cui contratto già in essere scade il 30/6/2023 e che si riattiverà con decorrenza indicativa dal 1/9/2023;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49, 1° comma e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio resa con verbale n.9 in data odierna;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio **2023/2025** consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 03.05.2023, avente ad oggetto *"APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2023-2025"* nel rispetto dei limiti come sopra indicati.

Data 4.5.2023

Il Revisore Unico
Dott. Andrea Cappelloni
(firmato digitalmente)